Allegato B) alla delib. N. 3 del 02.04.2008

OSSERVAZIONI D'UFFICIO ALLA CONVENZIONE S.I.I.
AATO VO – PIAVE SERVIZI s.c.r.l.

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
1.1	ufficio	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI* *1. I Comuni* **e i loro Consorzi e Società** *appartenenti all'area gestionale di competenza del Gestore concedono in uso gratuito a quest'ultimo, per tutta la durata dell'affidamento, i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del S.I.I., realizzate o in corso di realizzazione, con onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente.* *6. Gli Enti Locali consegneranno altresì al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l'affidamento del servizio. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'affidamento, saranno portati a termine dalle Amministrazioni Appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore, per le finalità di cui alla presente Convenzione, dopo specifico collaudo tecnico-amministrativo delle stesse.*	Aggiungere e i loro Consorzi e Società, anche negli altri commi.	**ACCOLTA**
1.2	ufficio	*Art. 26 PROGRAMMA REGIONALE OPERE PUBBLICHE* *1. Il Gestore riconosce che tutte le opere relative al Servizio Idrico Integrato sono dichiarate "Opere di competenza regionale", ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27. Il Gestore uniforma quindi la sua attività al pieno rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e dell'Autorità d'Ambito in materia di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche di competenza regionale.*	La sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007, secondo autorevoli giuristi (De Nictolis), afferma che non esistono i lavori pubblici di interesse regionale; l'attività di programmazione rientra invece nell'alveo della competenza legislativa concorrente.	Alla luce della considerazione, si introduce la seguente modifica: *Art. 26 PROGRAMMA REGIONALE OPERE PUBBLICHE* 1. ~~Il Gestore riconosce che tutte le opere relative al Servizio Idrico Integrato sono dichiarate "Opere di competenza regionale", ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27.~~ Il Gestore uniforma quindi la sua attività al pieno rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e dell'Autorità d'Ambito in materia di programmazione ed esecuzione **di**~~elle~~ opere pubbliche ~~di competenza regionale~~. **ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
1.3	ufficio	*Art. 40* DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REVISIONE DELLA TARIFFA ED ALLA REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO 1*. In caso di controversia tra il Gestore e l'Autorità in ordine alla Revisione della Tariffa e/o alla Revisione del Piano di Ambito, si applicheranno le procedure di composizione di cui al successivo* ***Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.****.*	L'inserimento di clausole compromissiore nei contratti delle società a partecipazione pubblica è stata vietata dall'art. 3 comma 19 e 20 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 . Si propone: Art. 40 DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REVISIONE DELLA TARIFFA ED ALLA REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO 1. In caso di controversia tra il Gestore e l'Autorità in ordine alla Revisione della Tariffa e/o alla Revisione del Piano di Ambito, si applicheranno le procedure ~~di composizione~~ di cui ai successivi 71 e 72.	**ACCOLTA**
1.4	ufficio	Art. 49 PIANO DI EMERGENZA IDRICA 1*. Il Gestore predispone il "Piano di Emergenza", entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, che conterrà tutte le attività necessarie al fine di far fronte ad eventuali episodi di emergenza nella fornitura di acqua potabile e di emergenza ambientale derivante dagli impianti di fognatura e depurazione.* ~~*2. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Piano non sono state predisposte dall'Autorità d'Ambito linee guida*~~*. L'Autorità d'Ambito si riserva di predisporre indirizzi e prescrizioni, anche sulla base di eventuali linee guida regionali e nazionali in materia di protezione civile. Il Piano dovrà, comunque, essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito, e dovrà essere revisionato secondo necessità.*	Si propone di togliere il primo capoverso.	**ACCOLTA**
1.5	ufficio	Art. 64 RESTITUZIONE DI OPERE *1. Alla scadenza dell'affidamento del servizio, e nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'****Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.****, il Gestore è obbligato a consegnare all'Autorità d'Ambito e a trasferire, ai sensi di legge e con le modalità di cui al presente articolo, in proprietà agli Enti Locali, tutte le opere relative al Servizio Idrico Integrato, comprese quelle realizzate direttamente dal Gestore durante il periodo di vigenza contrattuale.*	Si aggiunge: "Il Gestore dovrà consegnare all'Autorità d'Ambito inoltre tutta la documentazione in possesso relativa al S.I.I. (inventari, banche date utenti, progetti, cartografie, SIT, piani di manutenzione, ecc.) ed in generale le informazioni utili per la gestione del S.I.I.."	**ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
1.6	ufficio	*Art. 64 RESTITUZIONE DI OPERE* *2. Le opere messe inizialmente nella disponibilità del Gestore, e quelle in seguito realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito o degli Enti Locali e anch'esse messe nella disponibilità del Gestore, devono essere restituite gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera m) del D. Lgs. n. 152/2006, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà delle stesse. Le opere in concessione sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria seguono la disciplina di cui al successivo comma. Resta inteso che su tali opere il Gestore potrà utilizzare un ammortamento finanziario dei relativi investimenti.* *3. Il Gestore dovrà altresì restituire all'Autorità, tutti i beni da esso realizzati, in corso di realizzazione o comunque da esso finanziati in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, lettera m) del D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito. Le opere che non risultino essere completamente ammortizzate al momento della scadenza, o risoluzione, della presente Convenzione saranno restituite dietro corresponsione di un'indennità pari al valore contabile residuo calcolato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, per le opere che non abbiano superato la fase di collaudo, in misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti. In caso di disaccordo tra le parti, tale indennità sarà determinata da un collegio di esperti nominati uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso, con l'adozione del medesimo criterio. L'Autorità d'Ambito potrà prevedere che la suddetta indennità sia pagata dal nuovo Gestore che subentrerà nell'affidamento del servizio. In ogni caso l'indennità dovrà essere pagata al Gestore uscente entro 6 (sei) mesi dal momento, risultante da apposito verbale, della consegna dei beni all'Autorità d'Ambito.*	La questione va analizzata attentamente: l'art.153 del D.Lgs.152/06 parla delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, ipotesi che è trattata in modo corretto al comma precedente (2). Il comma 3 tratta, invece, dei beni realizzati dal gestore a seguito dell'affidamento (si veda quanto stabilisce l'art.113 del TUEL D.Lgs.267/00 ed in particolare il comma 9).	Si propone di modificare come segue i commi 2 e 3 dell'articolo 64: *2. Le opere messe inizialmente nella disponibilità del Gestore, e quelle in seguito realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito o degli Enti Locali e anch'esse messe nella disponibilità del Gestore, devono essere restituite gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera m) del D. Lgs. n. 152/2006, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà delle stesse. Le opere in concessione sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria seguono la disciplina di cui al successivo comma. Resta inteso che su tali opere il Gestore potrà utilizzare un ammortamento finanziario dei relativi investimenti* ***con conseguente devoluzione gratuita alla scadenza dell'affidamento.*** *3. Il Gestore dovrà altresì restituire all'Autorità, tutti i beni* ***afferenti il servizio idrico integrato*** *da esso realizzati, in corso di realizzazione o comunque da esso finanziati in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, lettera m) del D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito.* *Le opere che non risultino essere completamente ammortizzate al momento della scadenza, o risoluzione, della presente Convenzione saranno restituite:* ***a) gratuitamente quando interamente realizzate con contributi di terzi;*** ***b) dietro corresponsione di un'indennità pari al valore contabile residuo calcolato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge al netto dei relativi contributi ricevuti da terzi , in tutti gli altri casi.*** ***Le opere che non abbiano superato la fase di collaudo saranno restituite dietro corresponsione di un'indennità calcolata in misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti.*** *In caso di disaccordo tra le parti,… (omissis)….* ***ACCOLTA***

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
1.7	ufficio	*Art. 64* RESTITUZIONE DI OPERE *4. Le opere relative al Servizio Idrico Integrato, di proprietà del Gestore antecedentemente alla stipula della presente Convenzione, o eseguite successivamente dal Gestore con fondi derivanti da proventi extra-tariffari, devono essere messe a disposizione dell'Autorità d'Ambito dietro corrispettivo che sarà determinato di comune accordo tra il Gestore uscente e l'Autorità d'Ambito o, in caso di disaccordo, da un perito nominato congiuntamente fra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso.*	Va approfondita la proprietà delle opere già realizzate dai ai vecchi gestori e realizzande.	*1. Le opere relative al Servizio Idrico Integrato eseguite successivamente* ***all'affidamento*** *dal Gestore con* ***fondi propri derivanti da proventi extratariffari****, devono essere messe a disposizione dell'Autorità d'Ambito dietro* ***corrispettivo pari al valore industriale calcolato al momento della riconsegna stessa ossia al costo di ricostruzione al nuovo diminuito dell'importo degli ammortamenti già operati o del valore di deperimento se superiore. Tale valore*** *sarà determinato di comune accordo tra il Gestore uscente e l'Autorità d'Ambito o, in caso di disaccordo, da un perito nominato congiuntamente fra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso.* ***ACCOLTA***

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
1.8	ufficio	Art. 71 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 1. Le parti faranno quanto nelle *loro possibilità per tentare di risolvere amichevolmente ogni disputa che dovesse sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione della presente Convenzione, essendo inteso che qualsiasi controversia riguardante la presente Convenzione, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, sarà sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale, composto da 3 (tre) arbitri nominati con le modalità qui di seguito indicate.* *2. La parte che intende promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra parte – mediante lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax, o altro mezzo di comunicazione con data di ricevimento certa – l'arbitro da essa designato, indicando l'oggetto dei quesiti e/o delle domande da sottoporre al Collegio arbitrale.* *3. L'altra parte avrà 20 (venti) giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per nominare, con le medesime modalità, il proprio arbitro. In mancanza di nomina e comunicazione entro tale termine – restando inteso che la nomina effettuata dopo la scadenza del termine verrà considerata come non avvenuta e sarà priva di qualsiasi effetto – la nomina sarà effettuata, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di Treviso. Entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro, gli arbitri di parte nomineranno di comune accordo il terzo arbitro con funzione di Presidente. In caso di mancato accordo entro i 20 (venti) giorni, il terzo arbitro verrà nominato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Treviso.*	Si propone di sopprimere gli articoli 71 e 72 (e togliere il riferimento all'art. 41) o modificarli nel modo seguente: Art. 71 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ED ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA ARBITRALE ~~CLAUSOLA COMPROMISSORIA~~ 1. Le parti faranno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere **bonariamente** ogni disputa che dovesse sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione della presente Convenzione. Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale. Art. 72 COMPETENZA GIURISDIZIONALE 1. Qualsiasi controversia ~~che non possa essere devoluta alla competenza del Collegio arbitrale,~~ sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.	Si veda il parere all'osservazione 2.6 di Musile di Piave. Ai sensi di legge (Finanziaria 2008), vengono modificati gli articoli 71 e 72 nel modo seguente: ***Art. 71 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE*** *1.Le parti faranno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere **bonariamente** ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione della presente Convenzione.* ***Art. 72 FORO COMPETENTE*** *1. Qualsiasi controversia che non si sia risolta bonariamente, sarà devoluta alla competenza del Foro di Treviso.* Anche l'art. 40 viene modificato nel modo seguente: *Art. 40 DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REVISIONE DELLA TARIFFA ED ALLA REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO* *1. In caso di controversia tra il Gestore e l'Autorità in ordine alla Revisione della Tariffa e/o alla Revisione del Piano di Ambito, si applicheranno le procedure ~~di composizione~~ di cui ai successivi articoli 71 e 72.* **ACCOLTA**
1.9	ufficio	Art. 70 PENALITÀ'	Gli importi non sono indicizzati dell'ISTAT	*12. Gli importi delle penalità saranno aggiornati annualmente in misura pari alle variazioni, verificatesi nel mese di dicembre dell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTA e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.* **ACCOLTA**